

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N</sup> 1841

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNARDI, MARZOTTO CAOTORTA,  
BOCCHI FAUSTO, GUASSO**

*Presentata il 9 novembre 1977*

Proroga del termine di cui all'articolo 61, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente la Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il primo comma dell'articolo 61 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma primo, della legge 28 aprile 1975, n. 145, dispone che « La norma di cui all'articolo 1, secondo comma, ha effetto dal 2 febbraio 1976 »

La norma di cui all'articolo 1, secondo comma, riguarda l'istituzione presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione degli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Il suddetto termine del 2 febbraio 1976 è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 1976 con l'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito in legge con la legge 29 marzo 1976, n. 61,

ed ulteriormente prorogato di un anno e cioè al 31 dicembre 1977 con l'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 831. Peraltro, in sede di conversione in legge di quest'ultimo decreto-legge, disposta con la legge 21 febbraio 1977, n. 30, la suddetta ulteriore proroga di un anno è stata ridotta a dieci mesi, talché il termine di cui trattasi è stato definitivamente stabilito con la data del 31 ottobre 1977

Si deve dare atto al Governo, che, benché non sia stato possibile conseguire il comando o distacco presso l'amministrazione della motorizzazione civile delle 560 unità di personale previste dalla suindicata legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 30, nessuna ulteriore proroga è stata richiesta per l'attuazione della legge n. 298, e l'amministrazione, che ha già espletato pressoché la totalità degli adempimenti preliminari do-

vrà in qualche modo provvedere a tutte le proprie gravose incombenze, iniziando per ora con lo scarso personale di cui dispone

L'amministrazione infatti ha già provveduto ad emanare le norme di esecuzione del titolo II della legge n. 298, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, che rendono applicabile la nuova disciplina dell'autotrasporto di cose, ha provveduto a costituire la quasi totalità dei comitati provinciali per l'albo (i pochi non ancora costituiti sono in attesa delle designazioni dell'esperto da parte di talune province da lungo tempo invitate e sollecitate ad effettuarle), ha predisposto ed inviato al Consiglio di Stato per il previsto parere anche il testo delle norme di esecuzione relative al titolo III (tariffe) della legge n. 298 ed ha emanato una serie di decreti ministeriali contenenti disposizioni necessarie per il passaggio dalla precedente alla nuova disciplina

Ciò premesso, occorre evitare che l'impegno, posto dall'amministrazione per realizzare l'entrata in attuazione della legge sull'autotrasporto di cose entro i termini fissati dalle disposizioni vigenti, possa risolversi in un pregiudizio per gli autotrasportatori, i quali sono tenuti entro il breve termine di sessanta giorni dall'istituzione degli albi a presentare le domande di iscrizione agli albi stessi, pena la decadenza delle autorizzazioni di cui attualmente sono titolari. Tale decadenza avrebbe effetti molto gravi, perché la procedura per far luogo al rilascio di nuove autorizzazioni, secondo l'impostazione della legge n. 298, richiede un *iter* di durata non indifferente soprattutto per la determinazione dell'incremento annuale del contingente nazionale e per la ripartizione di questo fra le province

Il termine di decadenza di sessanta giorni per la presentazione delle domande, corredate dalle certificazioni relative al possesso dei requisiti, è stabilito dall'articolo 61, commi secondo e seguenti, della legge n. 298. Inoltre, l'articolo 15 delle norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, stabilisce che, contemporaneamente alla presentazione delle domande di iscrizione, venga presentata la domanda di rilascio delle nuove autorizzazioni sostitutive previste dall'articolo 62 della legge n. 298, anche questa corredata dalla necessaria documentazione e dai moduli predi-

sposti per uso meccanografico, da compilarli dai richiedenti

Ove si tenga conto che le disposizioni relative alla nuova disciplina stabilita dalla legge n. 298, profondamente innovativa nel sistema delle autorizzazioni, non sono di agevole assimilazione da parte almeno dei trasportatori che non hanno seguito da vicino l'evoluzione delle norme, che la documentazione richiesta è necessariamente ponderosa in relazione alla molteplicità dei requisiti previsti dalla legge n. 298, che la stessa compilazione della modulistica potrà richiedere l'assistenza delle associazioni di categoria, per evitare il verificarsi di numerosi errori dovuti a scarsa conoscenza della nuova normativa, e prevedibile che alla scadenza del termine di sessanta giorni e cioè al 31 dicembre 1977, molti trasportatori non saranno in grado di assolvere all'adempimento prescritto, incappando nella grave sanzione della decadenza dalle autorizzazioni

A ciò si aggiunga che, a seguito della proroga di un anno inizialmente disposta dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 831, il termine per la presentazione della domanda sarebbe venuto a scadere il 1° marzo 1978 (sessantesimo giorno successivo al 31 dicembre 1976) e che tale termine è risultato invece successivamente anticipato al 31 dicembre 1977 per effetto della riduzione apportata alla durata della proroga dalla legge di conversione dello stesso decreto-legge

È perciò possibile che taluni trasportatori abbiano avuto notizia del decreto-legge e non della successiva legge di conversione, e che, ignari di questa, lascino trascorrere infruttuosamente il termine, con le gravi conseguenze rilevate

In previsione di tutto ciò anche il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, del quale fanno parte le associazioni più rappresentative della categoria degli autotrasportatori professionali, ha approvato all'unanimità una mozione con la quale si propone l'ampliamento a 120 giorni del termine di cui trattasi, evidenziando che tale ampliamento non produce alcun ritardo nella applicazione di tutte le altre norme della legge n. 298, i cui termini restano immutati

A tutte le esigenze sopra prospettate mira a provvedere la presente proposta di legge, che in considerazione dell'imminente scadenza del termine di cui si tratta, assume carattere di estrema urgenza

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART 1

Il termine, previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il quale, coloro che al 31 ottobre 1977 già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono provvedere a richiedere l'iscrizione nell'albo, è ulteriormente prorogato al 1° marzo 1978

### ART 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica